



VENERDÌ 27 OTTOBRE 2023

# CONVEGNO

Adeguati assetti  
aziendali, indicatori e  
sostenibilità dei debiti

# PROGRAMMA

- Gli effetti dell'entrata in vigore del Codice della Crisi sulla governance aziendale
- Gli adeguati assetti ed il monitoraggio delle performance aziendali
- Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR
- Gli indicatori della Crisi e i debiti scaduti
- Gli effetti dell'entrata in vigore del Codice della Crisi per l'Organo di controllo

# **GLI EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI SULLA *GOVERNANCE* AZIENDALE**

# Adeguati assetti, quadro di riferimento e strumenti operativi

- **Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società** (artt. 2086, co. 2, 2381 e 2475, co. 6, c.c.) e misure idonee dell'imprenditore individuale (art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019);
- Definizione di «crisi» (art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019);
- rilevazione tempestiva della crisi (art. 3 del D.Lgs. 14/2019) e verifica degli squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali;
- **sostenibilità dei debiti per almeno i prossimi 12 mesi** (DSCR a 1 anno – budget di tesoreria/rendiconto finanziario/conto economico previsionale a 1 anno – e indipendenza finanziaria, MOL/OF e PFN/MOL);
- **continuità aziendale** per almeno i prossimi 12 mesi (OIC 11, ISA Italia 570, margine di struttura, MOL, ROI, ROD, rischio operativo e finanziario)
- **monitoraggio delle passività** verso i dipendenti, commerciali, finanziarie, fiscali e previdenziali.

# Finalità della disciplina

- **Approccio ordinato alla gestione** (gli imprenditori non possono più vivere alla giornata, ma devono programmare l'attività e costantemente monitorare la prospettiva della continuità aziendale): analisi dei punti di forza e debolezza, adeguatezza del personale e dei consulenti, **verifica dei margini, reporting periodico**, almeno trimestrale (ha ancora senso la contabilità esterna senza un'adeguata innovazione tecnologica nella gestione e nell'aggiornamento dei dati?);
- **Intercettare tempestivamente la crisi** o la carenza di continuità aziendale;
- **Affrontare tempestivamente, senza indugio, la crisi**, adottando uno degli strumenti previsti dall'ordinamento (**composizione negoziata della crisi** o altri strumenti previsti dal Codice della Crisi);
- **Minimizzare rischi e responsabilità degli amministratori.**

# Recenti documenti professionali di approfondimento

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, **«Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalisti»**, 7 luglio 2023
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, **«Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative»**, 25 luglio 2023
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione ADR Commercialisti, Università degli Studi di Firenze e Fondazione CR Firenze, **«Prevenire e gestire le difficoltà dell'impresa: vademecum per le piccole e medie imprese»**, 17 luglio 2023

# Assetto organizzativo

- Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001?
- Organigramma per funzioni e mansionario: è necessaria la **separazione**, e contrapposizione, tra il **ruolo esecutivo** e quello di controllo, che permette di passare dalla **definizione delle strategie** alla **stima dei loro effetti**;
- Analisi e gestione dei rischi, relazione sulla gestione e informativa periodica ai sensi dell'art. 2381 c.c. nelle s.p.a. e s.r.l.;
- Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21.3.2023;
- norma di comportamento CNDCEC 3.5.

# Art. 2428 c.c.: relazione sulla gestione (1/3)

- Principali rischi e incertezze
- Rischio di mercato
- Rischio di credito
- Rischio di liquidità (selezione della clientela, definizione di tempi di dilazione e fido, ecc.)
- Rischio di variazione dei tassi d'interesse
- Altri rischi che possono **compromettere la continuità aziendale** (fornitura, obsolescenza tecnologica, passaggio generazionale, dissidi tra i soci, ecc.)



# Art. 2428 c.c.: relazione sulla gestione (2/3)

## INDICI DA ESPORRE: DOCUMENTO IRDCEC 1/2008

- sono quelli basati sulla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- riguardano tutti i dati quantitativi, intesi come aggregati di bilancio, indici o margini;
- devono essere forniti gli **indicatori finanziari di almeno due esercizi consecutivi**;
- è necessario riportare **almeno il conto economico a valore aggiunto e MOL**, nonché i seguenti indicatori patrimoniali-finanziari:
  - margine di struttura di primo e secondo grado;
  - indice di autocopertura e copertura globale delle immobilizzazioni;
  - rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri;

# Art. 2428 c.c.: relazione sulla gestione (3/3)

## INDICI DA ESPORRE: DOCUMENTO IRDCEC 1/2008

- le **società di grandi dimensioni** devono, inoltre, esporre lo stato patrimoniale riclassificato (criteri finanziario ed operativo), ed i seguenti **ulteriori indici**:
  - capitale circolante netto;
  - indice di liquidità immediata;
  - indice di liquidità corrente;
  - redditività del capitale proprio (ROE);
  - redditività del capitale investito (ROI);
  - redditività delle vendite (ROS).

# Rischio aziendale

- **Rischio operativo** e conto economico a margine di contribuzione
- **Rischio finanziario** e rapporto tra redditività del capitale investito (ROI) e costo dell'indebitamento (ROD)

# Obblighi informativi periodici dell'Amministratore Delegato (1/2)

L'**art. 2381 c.c.** – norma dettata per le s.p.a., ma applicabile, se compatibile, anche alle s.r.l., in virtù del rinvio operato dal **co. 6 dell'art. 2475 c.c.** – contiene le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con la previsione che il **consiglio di amministrazione**:

- **valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** della società;
- **esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti**;
- **può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti**, stabilendone i relativi limiti.

# Obblighi informativi periodici dell'Amministratore Delegato (2/2)

Sotto quest'ultimo profilo, gli **organi eventualmente delegati** sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a **riferire** – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi** – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

# Adeguati assetti e informativa nel bilancio (1/4)

Deve essere fornita, per la prima volta, una **specifica informativa/dichiarazione nella relazione della gestione (o in nota integrativa)?**

- le ultime novità normative civilistiche in materia di adeguati assetti (**artt. 2086, co. 2, e 2475, co. 6, c.c.**) sono in vigore **dal 16 marzo 2019**, mentre le altre disposizioni codicistiche di riferimento (artt. 2381 e 2403 c.c.) risalgono addirittura al D.Lgs. 6/2003;
- l'**art. 3, co. 3 e 4, del D.Lgs. 14/2019**, in vigore **dal 15 luglio 2022**, ha precisato i contenuti minimi degli adeguati assetti, e gli obiettivi che devono raggiungere (squilibri, sostenibilità dei debiti, continuità aziendale, segnali di «allarme», informazioni per test pratico e redazione piano di risanamento);
- **nessuna delle suddette norme stabilisce specifici obblighi informativi nella relazione sulla gestione (o nota integrativa) al bilancio d'esercizio;**

## Adeguati assetti e informativa nel bilancio (2/4)

Deve essere fornita, per la prima volta, una **specifica informativa/dichiarazione nella relazione della gestione (o in nota integrativa)?**

- i **principali rischi e incertezze** gravanti sulla società, idonei a compromettere la continuità aziendale (e costituenti parte integrante dell'**assetto organizzativo**), devono già essere esposti nella **relazione sulla gestione** (art. 2428, co. 1, c.c.) o nella **nota integrativa** (OIC 11, par. 22);
- gli **indicatori**, finanziari e non (**assetto amministrativo e contabile**), devono già essere indicati nella **relazione sulla gestione** (art. 2428, co. 2, c.c.), mentre non sono previsti in nota integrativa (fermo restando il diritto di inserirli facoltativamente);
- l'**evoluzione prevedibile della gestione** deve già essere riportata nella **relazione sulla gestione** (art. 2428, co. 3, n. 6), c.c.), mentre in nota integrativa devono essere sviluppate le considerazioni sulla **continuità aziendale** – che presuppongono l'analisi del presumibile scenario dei prossimi 12-18 mesi (OIC 11 e ISA Italia 570) – e precisati gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

## Adeguati assetti e informativa nel bilancio (3/4)

Deve essere fornita, per la prima volta, una **specifica informativa/dichiarazione nella relazione della gestione (o in nota integrativa)?**

- la dichiarazione in merito all'adeguatezza degli assetti, e sul loro concreto funzionamento, è formulata nella **relazione dell'organo di controllo** (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), in osservanza degli artt. 2403 e 2429, co. 2, c.c. (si tratta spesso di società che hanno l'obbligo di redazione della relazione sulla gestione, qualora abbiano superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis, co. 1 e 8, c.c.);
- il **revisore legale dei conti**, nella propria relazione al bilancio, oltre ad esprimersi sull'affidabilità del sistema di controllo interno e sulla **continuità aziendale**, si limita a formulare «un giudizio sulla **coerenza della relazione sulla gestione** con il bilancio e sulla sua **conformità alle norme di legge**» (art. 14, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010);



## Adeguati assetti e informativa nel bilancio (4/4)

Deve essere fornita, per la prima volta, una **specifica informativa/dichiarazione nella relazione della gestione (o in nota integrativa)?**

- gli **unici adempimenti informativi e documentali richiesti agli amministratori** sono quelli previsti dall'**art. 2381 c.c.**, da applicare alla luce degli artt. 2086, co. 2, c.c. e 3 del D.Lgs. 14/2019 (squilibri, sostenibilità dei debiti, continuità aziendale e segnali di «allarme»);
- naturalmente, **gli amministratori hanno la piena facoltà** – ma non l'espresso obbligo – di riportare nella **relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, al bilancio d'esercizio** (come, generalmente, già propone da alcuni anni il software di redazione del bilancio), la dichiarazione/informativa sull'osservanza della disciplina civilistica e concorsuale degli adeguati assetti, **assumendone le relative responsabilità** (assetti effettivamente adeguati e **concreto funzionamento** degli stessi).

# Assetto organizzativo: Decreto Dirigenziale 21.3.2023

- L'impresa **dispone delle risorse chiave** (umane e tecniche) per condurre l'attività? In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele;
- L'impresa ha predisposto un **monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale**? In mancanza, l'impresa deve **quanto meno** avere attivato il **confronto con i dati di andamento del precedente esercizio**, in termini di **ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta**;
- L'impresa **dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi**? In difetto, l'impresa redige un prospetto delle **stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane**, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

# Trib. Cagliari 19.1.2022

## Inadeguatezza dell'assetto organizzativo:

- polarizzazione in capo ad una o poche risorse umane di informazioni vitali per la gestione ordinaria dell'impresa (ufficio amministrativo);
- **organigramma non aggiornato** e carente degli elementi essenziali;
- assenza del mansionario;
- **assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.**

## Assetto amministrativo e contabile (1/2)

- **Assetto amministrativo:** insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano;
- **Assetto contabile:** sistema di rilevazione dei fatti di gestione.

Secondo le norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate (**norma CNDCEC 3.7**), *«il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa»*.

## Assetto amministrativo e contabile (2/2)

L'**adeguato assetto amministrativo-contabile** persegue, pertanto, le seguenti finalità:

- rilevazione e rappresentazione contabile dei fatti di gestione **completa, tempestiva e attendibile**;
- produzione di informazioni **valide e utili** per le **scelte di gestione** e la **salvaguardia del patrimonio aziendale**;
- produzione di **dati attendibili** per la formazione del bilancio.

L'assetto amministrativo comprende i **sistemi di pianificazione e controllo**, adottati in base alle dimensioni aziendali: in dottrina, è stato osservato che nelle imprese di **più ridotte dimensioni**, prive di sistemi previsionali articolati, potrebbe essere sufficiente l'introduzione di sistemi di controllo **solo con un'analisi di tipo consuntivo**, che in ogni caso possono fornire indicazioni utili per monitorare e orientare la gestione, impiegando **indicatori idonei ad intercettare gli squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali**.

# Adeguati assetti ai fini del piano: D.D. 21.3.2023 (1/3)

## Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- l'impresa dispone di una **situazione contabile recante le rettifiche di competenza** e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano;
- la **situazione debitoria** è completa ed affidabile? il **valore contabile dei cespiti** non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? In difetto, occorre appostare con prudenza adeguati fondi rischi e **fondi per l'adeguamento delle attività e passività**;

# Adeguati assetti ai fini del piano: D.D. 21.3.2023 (2/3)

## Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- è disponibile un **prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali** e le **cause del ritardo** da incasso tale da consentire una **valutazione oggettiva dei rischi di perdite su crediti** e una stima prudente dei tempi d'incasso? In difetto, è opportuno che **i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità** (non scaduti, scaduti da meno di 30 giorni, scaduti tra i 31 e 60 giorni, tra i 61 e 120 giorni oppure da più di 120 giorni);

# Adeguati assetti ai fini del piano: D.D. 21.3.2023 (3/3)

## Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- è disponibile un **prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione** che consenta di individuare le **giacenze di lenta rotazione**? In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari;
- i **debiti risultanti dalla contabilità** sono **riconciliati** con quanto risultante dal **certificato unico dei debiti tributari**, della situazione debitoria complessiva dell'**Agente della Riscossione**, del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?



# Trib. Cagliari 19.1.2022 (1/2)

## Inadeguatezza dell'assetto amministrativo:

- mancata redazione della situazione finanziaria giornaliera;
- mancata redazione del budget di tesoreria;
- mancata redazione di un piano industriale;
- mancanza di strumenti previsionali;
- assenza di strumenti di reporting.

## Trib. Cagliari 19.1.2022 (2/2)

### Inadeguatezza dell'assetto contabile:

- assenza di procedure di gestione e monitoraggio dei crediti;
- **contabilità generale che non garantisce i termini per il bilancio** e l'informativa ai sindaci;
- mancata redazione del **rendiconto finanziario**;
- **analisi di bilancio ai soli fini della relazione sulla gestione.**

# GLI ADEGUATI ASSETTI E IL MONITORAGGIO DELLE *PERFORMANCE* AZIENDALI

# Previsione tempestiva della crisi

**Art. 3 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022**

3. Al fine di **prevedere tempestivamente la crisi d'impresa**, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 **devono consentire** di:

- a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (è, quindi, necessaria almeno una **situazione contabile infrannuale per competenza**, c.d. bilancio intermedio, che consente di esaminare i **principali indicatori**);
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi** e rilevare i **segnali di cui al comma 4**;
- c) **ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

# Verifica degli squilibri e sostenibilità dei debiti



# Sostenibilità patrimoniale «consuntiva» dei debiti

- ✓ **Indipendenza finanziaria:** patrimonio netto / (patrimonio netto + PFN)
- ✓ **Indipendenza finanziaria rettificata:** (patrimonio netto - immobilizzazioni immateriali) / (patrimonio netto + PFN - immobilizzazioni immateriali)
- ✓ **Indipendenza finanziaria rettificata-bis:** (patrimonio netto - immobilizzazioni immateriali) / (patrimonio netto + PFN - immobilizzazioni immateriali + debito residuo verso società di leasing)
- ✓ **Gearing:** PFN / patrimonio netto (valore critico superiore a 3)

# Squilibrio patrimoniale

- ✓il **documento CNDCEC del 19 ottobre 2019** considerava come **primo segnale di crisi il patrimonio netto negativo**;
- ✓la **tipologia di attività** svolta potrebbe non richiedere un patrimonio netto particolarmente consistente;
- ✓lo **squilibrio patrimoniale non è necessariamente sintomo di crisi**, ancorchè possa essere accompagnato da uno squilibrio economico e finanziario;
- ✓il **livello inadeguato dello squilibrio patrimoniale non è di per sé segnaletico di una situazione di crisi**, che ricorre, invece, in presenza dell'**incapacità di rimborsare integralmente e tempestivamente i debiti finanziari** (DSCR, PFN/MOL, ecc.).

## Sostenibilità economica «consuntiva» dei debiti

- ✓ **incidenza degli oneri finanziari sul fatturato o sul valore della produzione** (valori tra il 2% e il 4%);
- ✓ **MOL/oneri finanziari** (valore superiore a 2)

## Sostenibilità finanziaria «consuntiva» dei debiti

- ✓ **PFN/MOL** (valori tra 2 e 4)
- ✓  **$(\text{PFN} + \text{Debito residuo verso società di leasing}) / (\text{MOL} + \text{canoni di leasing imputati a conto economico})$**



# SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI, CODICE DELLA CRISI E DSCR

# Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR (1/2)

## Art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019:

«crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate **nei successivi dodici mesi**.

- ✓ DSCR a 1 anno (non più sei mesi);
- ✓ budget di tesoreria (o rendiconto finanziario previsionale o, per le micro-piccole imprese, il conto economico previsionale);
- ✓ Superati gli indici di allerta del CNDCEC dell'ottobre 2019?

# Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR (2/2)



Attenzione perché vi sono differenze di calcolo

# Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR delle micro e piccole imprese (1/3)

## Il metodo semplificato per le micro e piccole imprese

L'OIC 9 ha introdotto per le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, la possibilità di stimare i flussi prognostici, ricorrendo alle sole grandezze economiche.

Tale approccio può essere adottato dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, così come dalle **micro imprese**.

Tale modello si basa sul concetto di **capacità di ammortamento**.

# Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR delle micro e piccole imprese (2/3)

## Il metodo semplificato per le micro e piccole imprese

La capacità di ammortamento si determina utilizzando i **seguenti flussi economici previsionali ai 12 mesi:**

- ✓ Ricavi di vendita
- ✓ Costi della produzione (ad eccezione degli ammortamenti)
- ✓ Oneri finanziari
- ✓ Imposte sulla gestione corrente

Sottraendo dal **Cash Flow Lordo** così determinato (MOL meno interessi passivi meno imposte) i **dividendi** di cui è prevista – nei prossimi 12 mesi – la distribuzione, si ottiene il Cash Flow Netto. Tale rettifica deve, naturalmente essere effettuata soltanto per l'importo che non trova già capienza nelle disponibilità liquide.

# Sostenibilità dei debiti, Codice della Crisi e DSCR delle micro e piccole imprese (3/3)

## Il metodo semplificato per le micro e piccole imprese

Nel calcolo del DSCR, **al numeratore si utilizza il Cash Flow Netto** mentre a denominatore occorrerà considerare:

- ✓ il flusso di rimborso delle quote capitale (gli interessi sono già compresi nel Cash Flow Netto);
- ✓ il flusso dei debiti operativi (ad esempio, fornitori, erario, ecc.) scaduti patologicamente.

## Altri possibili indicatori di sostenibilità dei debiti

- ✓ **Indice di liquidità immediata** (margine di tesoreria)
- ✓ **Indice di liquidità corrente** (margine di disponibilità o Capitale Circolante Netto)
- ✓ **Durata del ciclo monetario** (giorni medi di incasso dei clienti, giorni medi di rotazione del magazzino e giorni medi di pagamento dei fornitori)
- ✓ **Rischio operativo** (costi fissi e variabili, conto economico a margine di contribuzione)
- ✓ **Rischio finanziario** (effetto, leva, ROI e ROD)

# Adeguati assetti: quali strumenti e indici?

- ✓ **Budget di tesoreria** e/o rendiconto finanziario previsionale (o **conto economico previsionale per le micro e piccole imprese**, secondo il modello semplificato dell'OIC 9, e **scadenario clienti/fornitori**);
- ✓ **DSCR** (sostenibilità del debito): il MOL è ancora rilevante?
- ✓ **Bilanci previsionali** (conto economico a margine di contribuzione, costo del venduto e/o a valore aggiunto e MOL, stato patrimoniale e rendiconto finanziario);
- ✓ bilanci infrannuali (OIC), calcolo ed analisi dei principali indicatori
- ✓ **Margini di struttura** e indici di copertura delle immobilizzazioni (continuità aziendale), composizione delle fondi e degli impieghi;
- ✓ Analisi di altri margini ed indici (capitale circolante netto, indici di liquidità, durata del ciclo monetario, ROI, ROD, MOL/oneri finanziari)
- ✓ **Posizione finanziaria netta.**



# GLI INDICATORI DELLA CRISI E I DEBITI SCADUTI

# Indici di «allarme» per debiti scaduti

## Art. 3 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di 60 giorni** o che abbiano superato da almeno 60 giorni il **limite degli affidamenti** ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

# Segnalazioni fiscali e previdenziali (1/5)

**Art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019** («vecchio» art. 30-sexies del D.L. 152/2021, con estensione all'INAIL, e modifiche del Decreto «Semplificazioni»)

L'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'INPS, il **ritardo di oltre 90 giorni** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al **30%** di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000** (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'ammontare di euro 5.000);

## Segnalazioni fiscali e previdenziali (2/5)

**Art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 («vecchio» art. 30-sexies del D.L. 152/2021, con estensione all'INAIL, e modifiche del Decreto «Semplificazioni»)**

b) per l'**INAIL**, l'esistenza di un debito per premi assicurativi **scaduto da oltre 90 giorni** e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all'importo di euro 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000 (novità del D.L. 73/2022, c.d. Decreto «Semplificazioni»);

## Segnalazioni fiscali e previdenziali (3/5)

**Art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 («vecchio» art. 30-sexies del D.L. 152/2021, con estensione all'INAIL, e modifiche del Decreto «Semplificazioni»)**

d) per l'**Agente della Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000.

## Segnalazioni fiscali e previdenziali (4/5)

**Art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 («vecchio» art. 30-sexies del D.L. 152/2021, con estensione all'INAIL, e modifiche del Decreto «Semplificazioni»)**

Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

- a) dall'Agenzia delle Entrate, **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, e **comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE;**
- b) dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agente della Riscossione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

## Segnalazioni fiscali e previdenziali (5/5)

**Art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019 («vecchio» art. 30-sexies del D.L. 152/2021, con estensione all'INAIL, e modifiche del Decreto «Semplificazioni»)**

Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'**invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata** (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), se ne ricorrono i presupposti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) con riferimento all'**INPS** in relazione ai **debiti accertati dal 1° gennaio 2022**, con riguardo all'**INAIL**, per i **debiti accertati a dal 15 luglio 2022**;
- b) con riferimento all' Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti **dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022**;
- c) con riferimento all' Agente della Riscossione, in relazione ai carichi affidati a decorrere dal 1° luglio 2022.

# VIGILANZA DEI SINDACI E VERIFICHE DEI REVISORI



# Vigilanza dei sindaci e verifiche dei revisori

- **Sindaco:** obbligo normativo (**art. 2403, co. 1, c.c.:** «*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*»), e norme di comportamento **CNDCEC 11.1, 11.2 e 11.3;**
- **Revisore:** controllo «indiretto/implicito» declinato dai principi di revisione (ISA 200 – Obiettivi generali del revisore, ISA 250B – Verifiche della regolare tenuta della contabilità, ISA 315 – Comprensione dell'impresa e del contesto operativo, ISA 402 – Contabilità esternalizzata e ISA 570 – Continuità aziendale)

# Assetti e verifiche dei revisori (1/3)

## Verifiche specifiche «ordinarie» del soggetto incaricato della revisione:

- Conoscenza dell'impresa;
- **Valutazione del rischio** in sede pianificazione della revisione annuale e dell'affidabilità del sistema di controllo interno (anche nel caso di contabilità esternalizzata, ISA Italia 402);
- **Verifiche trimestrali**, in esito alle quali può accertare **situazioni di insostenibilità del debito** (inadempimenti tributari e previdenziali);
- Accertamento dell'appropriato utilizzo del presupposto della **continuità aziendale** in sede di bilancio annuale (anche in corso d'anno se vi sono variazioni significative, ISA Italia 315);
- Espressione del **giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.**

## Assetti e verifiche dei revisori (2/3)

### Relazione di revisione al bilancio

- abbiamo **acquisito una comprensione del controllo interno** rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'**appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere **dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento**;

## Assetti e verifiche dei revisori (3/3)

### Relazione di revisione al bilancio

- **Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance**, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse **le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.**

## Allerta dei sindaci (1/2)

**Art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019** (invariato rispetto all'art. 15 del D.L. 118/2021, punti di contatto con l'originario art. 14, co. 1-3, del D.Lgs. 14/2019): NON APPLICABILE AI SOLI REVISORI LEGALI DEI CONTI

L'organo di controllo societario **segnala, per iscritto, all'organo amministrativo** la **sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza** di cui all'art. 12, co. 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la **fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese**. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo** ai sensi del co. 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono **valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'art. 2407 del codice civile.

## Allerta dei sindaci (2/2)

### Segnalazione agli Amministratori

- vigilanza più intensa;
- **valutazione della risposta dell'organo di gestione;**
- eventuali **poteri reattivi** (codice civile, Codice della Crisi e norme CNDCEC: convocazione Assemblea e, nei casi più gravi, denuncia ex art. 2409 o istanza ex art. 37, co. 2, del D.Lgs. 14/2019).

### Durante la composizione negoziata della crisi

- **scambio di informazioni con l'esperto;**
- **controllo di legalità sull'accesso al procedimento** (istanza di nomina dell'esperto, requisiti di indipendenza, ecc.);
- **vigilanza sugli atti di gestione ordinaria e straordinaria;**
- monitoraggio del **rispetto degli impegni assunti** in esito alla composizione negoziata della crisi.

# Vigilanza dei sindaci e ruolo delle banche

## **Art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019**

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti**, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.